



**COMUNE DI BARASSO
SERVIZI DEMOGRAFICI**

Tel.: 0332/743386

Fax : 0332/730922

E-mail: anagrafe@comune.barasso.va.it

Pec : comune.barasso@pec.regione.lombardia.it

Sito : www.comune.barasso.va.it

RESIDENZA IN TEMPO REALE

Art. 5 decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n.35

Dal 09 maggio 2012 per le seguenti pratiche:

- a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero oppure trasferimento di residenza all'estero (art. 13 lettera a)
- b) costituzione di nuova famiglia o convivenza anagrafica oppure mutamenti intervenuti nella loro composizione (art. 13 lettera b)
- c) cambiamento di indirizzo all'interno del Comune (art. 13 lettera c)

i cittadini potranno presentare, utilizzando i moduli predisposti su schema ministeriale e disponibili sul sito, le relative dichiarazioni con le seguenti modalità di trasmissione:

1. **personalmente** presso l'Ufficio Anagrafe Comunale via Roma n. 26 nei seguenti orari di apertura al pubblico:

LUNEDI' dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30

MARTEDI' dalle ore 09.00 alle ore 11.00

MERCOLEDI' dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00

GIOVEDI' dalle ore 11.00 alle ore 13.00

VENERDI' dalle ore 11.00 alle ore 13.00

SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00

2. **per raccomandata** al seguente indirizzo Comune di Barasso – Ufficio anagrafe – via Roma n. 26 – 21020 Barasso (VA)

3. **per fax** al numero 0332/730922

4. **per posta elettronica certificata (PEC)** comune.barasso@pec.regione.lombardia.it

5. **per posta elettronica** all'indirizzo e-mail anagrafe@comune.barasso.va.it

L'inoltro per via telematica sarà consentito **ad una delle seguenti condizioni:**

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale oppure
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'Identità Elettronica, della carta nazionale dei servizi o altri strumenti analoghi che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione oppure
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante oppure

- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse attraverso posta elettronica semplice

CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni devono contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli pubblicati dal Ministero dell'Interno e di seguito riportati.

Alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

I cittadini dell'Unione Europea, entro 45 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di residenza, dovranno produrre i documenti previsti di cui allegato A)

I cittadini stranieri extra comunitari dovranno allegare alla dichiarazione di residenza la documentazione richiesta nell'allegato B)

Entro **DUE GIORNI LAVORATIVI** dalla presentazione delle istanze con le modalità sopra indicate il Comune provvederà alla registrazione della dichiarazione stessa con decorrenza giuridica dalla data di presentazione. Da questo momento l'interessato potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate al momento della richiesta.

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o variazione anagrafica (dimora abituale nel luogo dichiarato e regolarità di soggiorno). Gli accertamenti presso il nuovo indirizzo verranno effettuati dagli agenti della Polizia Locale.

Trascorsi **45 GIORNI** dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata data comunicazione di requisiti mancanti da parte dell'Ufficio competente, l'iscrizione o registrazione delle variazioni anagrafiche si intendono confermate (SILENZIO-ASSENSO).

Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione ed il rilievo penale della dichiarazione mendace. Viene inoltre ribadito quanto previsto dall'art. 19 comma 3 del DPR n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

ATTENZIONE

Da ottobre 1995 i cittadini che dichiarano il cambio di abitazione o residenza DEVONO procedere alla variazione su patente e carte di circolazione di veicoli in proprietà o comproprietà.

La procedura viene svolta dal Comune e pertanto è importante in sede di presentazione dell'istanza di trasferimento di residenza comunicare gli estremi dei suddetti documenti. L'ufficiale di Anagrafe consegna una ricevuta che l'utente dovrà conservare con la patente e la carta di circolazione fino al momento in cui riceverà dalla Direzione Generale della Motorizzazione Centrale gli appositi tagliandi adesivi di aggiornamento. Nel caso in cui l'istanza sia stata inoltrata con modalità telematica o postale, le ricevute saranno inviate ai richiedenti con lo stesso mezzo.